

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

SEZ. III QUATER - R.G. N. 10074/2024

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

per la sig.ra **Florica Doinita Biciusca** (C.F. BCSFRC73H70Z129S), nata a Constanta in Romania il 30.06.1973, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'Avv. Francesco Pignatiello (c.f. PGN FNC 82T31 A465S) ed elettivamente domiciliata digitalmente all'indirizzo pec dello stesso francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org, presente nei pubblici registri, e fisicamente presso il suo studio in Roma (RM), Via in Arcione n. 71, con dichiarazione di voler ricevere ogni comunicazione, ai sensi dell'art. 136 cpa, all'indirizzo PEC francescopignatiello@ordineavvocatiroma.org e al numero di fax 06.6864800;

- *ricorrente*-

contro

l'**Azienda Sanitaria Locale Roma 2**, c.f. 13665151000, di seguito anche "ASL", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Dell'Orso (c.f. DLL FNC 59S21 H501B) - francescodellorso@ordineavvocatiroma.org);

e, per quanto occorrer possa, di

la **Regione Lazio**, c.f. 80143490581, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7;

- *resistente* -

nonché nei confronti di

la **Sig.ra Anna Lucia Cacciacarne** (C.F. CCCNLC77C46H501V);

il **Sig. Gabriele Martorelli** (C.F. MRTGRL91S28C588P);

il **Sig. Collini Andrea** (C.F. CLLNDR85M05H501C);

nonché, per quanto occorrer possa, di

Giada Progetti S.r.l. (C.F. 02248420263), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

Scanshare S.r.l. (C.F. 03118780786), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

nel ricorso proposto

“per l'annullamento,

previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,

prima fra tutte la sospensione dell'efficacia e il riesame,

a) *della valutazione dei titoli, firmata digitalmente il 27.06.2024 dal segretario della Commissione, dott.ssa Laura Maria Di Carlo, relativa al “Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D – Valutazione Titoli”, (di seguito anche il “Concorso”) pubblicata sul sito della ASL ROMA 2, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di 0,450 punti per i titoli e dei relativi verbali, anche non conosciuti;*

- b) della scheda di valutazione titoli relativa alla ricorrente, con cui le è stato attribuito il punteggio di 0,450, trasmessa dall'ASL Roma 2 il 29.8.2024, in riscontro all'istanza di accesso agli atti del 9.8.2024;
- c) del verbale n. 56 della I Commissione del 3.06.2024 relativo alla valutazione titoli del "Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D", trasmesso dall'ASL Roma 2 il 29.8.2024, in riscontro all'istanza di accesso agli atti;
- d) del verbale n. 58 della I Commissione del 31.07.2024, relativo alla verifica delle domande di rettifica della valutazione titoli del "Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D", trasmesso dall'ASL Roma 2 il 29.8.2024, in riscontro all'istanza di accesso agli atti, nella parte in cui non ha rettificato il punteggio per titoli attribuito alla ricorrente;
- e) delle valutazioni di rettifica delle valutazioni dei titoli e dei relativi verbali, nella parte in cui non hanno rettificato il punteggio per titoli attribuito alla ricorrente;
- f) dei criteri per la valutazione dei titoli, pubblicati sul sito dell'ASL alla pagina relativa al concorso solo successivamente alla valutazione degli stessi e consistenti in un estratto, formato solo dalle pagg. 3 e 4, di una presunta determina di data e contenuto non conosciuti, nonché del verbale di approvazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- g) della modulistica e della piattaforma predisposta per la presentazione della domanda di partecipazione;
- h) per quanto occorrer possa, degli atti e dei provvedimenti, non conosciuti, con cui l'ASL Roma 2 ha deciso di affidare la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi alla Giada Progetti S.r.l., ivi compresi gli eventuali atti e provvedimenti relativi alla procedura di affidamento alla Giada Progetti S.r.l. dell'incarico di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi;
- i) della graduatoria relativa al "Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D- graduatoria finale con riserve", pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 31.7.2024, in una data non specificata, nella parte in cui risulta attribuito alla sig.ra Biciusca un punteggio complessivo di 63,450 punti, e dei relativi verbali non conosciuti nella parte in cui hanno confermato per la ricorrente il punteggio di 63,450;
- j) per quanto occorrer possa, della nota prot. 167580 del 29.08.2024 con cui è stata riscontrata l'istanza di accesso agli atti del 9.8.2024;
- k) della "valutazione titoli dei candidati che hanno superato la prova orale", relativa al Concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 6.9.2024 in una data non specificata;
- l) della "graduatoria rettificata", relativa al Concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 6.9.2024 in una data non specificata e dei relativi verbali di rettifica, non conosciuti;
- m) della "rettifica valutazione titoli", relativa al Concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima dell'11.9.2024 in una data non specificata e dei relativi verbali, non conosciuti, nella parte in cui hanno confermato il punteggio di 0,450 assegnato alla ricorrente per i titoli;
- n) della "graduatoria rettificata 11.9.2024", relativa al Concorso, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima dell'11.9.2024 in una data non specificata;

o) della “*graduatoria rettificata 13.9.2024*”, relativa al Concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 13.9.2024, in una data non specificata, e dei relativi verbali di rettifica, non conosciuti;

p) della “*valutazione titoli – parziale rettifica*” relativa al concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 16.9.2024, in una data non specificata, e dei relativi verbali di rettifica, non conosciuti, nella parte in cui non hanno riesaminato il punteggio attribuito alla ricorrente, limitandosi a rettificare i titoli dei candidati ivi elencati;

q) della “*valutazione titoli – parziale rettifica 19.9.2024*” relativa al concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 19.9.2024, in una data non specificata, e dei relativi verbali di rettifica, non conosciuti, nella parte in cui non hanno riesaminato il punteggio attribuito alla ricorrente, limitandosi a rettificare i titoli dei candidati ivi elencati;

r) della “*graduatoria rettificata 19.09.2024*” relativa al concorso in oggetto, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 19.9.2024, in una data non specificata, e dei relativi verbali di rettifica, non conosciuti, nella parte in cui hanno confermato il punteggio di 63,450 punti alla ricorrente;

s) della deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Roma 2 n. 712 del 25.9.2024 di approvazione degli atti del “*Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D*”, di presa d’atto dei lavori della Commissione, di approvazione della graduatoria finale;

t) di ogni ulteriore atto agli stessi connessi, presupposti o consequenziali lesivi per la ricorrente ancorché allo stato non ancora noti o conoscibili, ivi compresi i verbali e gli atti con cui è stato attribuito un punteggio errato alla ricorrente per i titoli;

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad essere inserita, previa corretta valutazione dei titoli, nella graduatoria finale, nei termini che saranno esposti nei motivi di ricorso, tra i vincitori del Concorso in questione, alla luce delle considerazioni di seguito esposte;

e, in ogni caso, per la condanna,

dell’Amministrazione resistente a inserire nella graduatoria finale tra i vincitori del Concorso la ricorrente, previa corretta valutazione dei relativi titoli,

nonchè per la condanna, in via istruttoria,

dell’Amministrazione resistente a depositare in giudizio tutti gli atti della procedura, avuto particolare riguardo a quelli relativi alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e alla scelta di affidare la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi alla Giada Progetti S.r.l., nonché all’eventuale procedura di affidamento alla Giada Progetti S.r.l. dell’incarico di valutazione dei titoli e di attribuzione dei relativi punteggi”.

ora esteso con i presenti motivi aggiunti

per l’annullamento

u) per quanto occorrer possa, della Relazione di servizio prot. n. 19086-2024 del 7.10.2024 a firma del Responsabile del procedimento Dr.ssa Sabrina Di Carlo e dal Direttore U.O.C. Gestione Giuridica Risorse Umane e Relazioni Sindacali Dr.ssa Sabrina Santi, depositata in giudizio dall’ASL Roma 2 il 25.10.2024 come *allegato n. 6*;

- v) del verbale n. 1 di insediamento della Commissione Esaminatrice titolare del “*Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D*” del 27.9.2023, depositato in giudizio dall’ASL Roma 2 il 25.10.2024 come *allegato n. 2*;
- w) del verbale del 20.6.2024, allo stato non conosciuto in quanto non depositato con cui la Commissione ha preso atto dei controlli effettuati e ha disposto la pubblicazione delle valutazioni titoli sul sito web aziendale, rinviando al 31.7.2024 per la redazione della graduatoria;
- x) della scheda di valutazione dei titoli della ricorrente, del modulo e della piattaforma telematica per la presentazione della domanda;
- y) di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, afferente, connesso e/o consequenziale che possa risultare lesivo;

nonché per l’accertamento

del diritto della ricorrente ad essere inserita, previa corretta valutazione dei titoli, nella graduatoria finale, nei termini che saranno esposti nei motivi di ricorso, tra i vincitori del Concorso in questione;

e, in ogni caso, per la condanna,

dell’Amministrazione resistente a inserire nella graduatoria finale tra i vincitori del Concorso la ricorrente, previa corretta valutazione dei relativi titoli,

nonché, per quanto occorrer possa, per la condanna, in via istruttoria,

dell’Amministrazione resistente a depositare in giudizio tutti gli atti relativi alla procedura, avuto particolare riguardo (oltre a quelli già chiesti con il ricorso introduttivo) a quelli relativi alla procedura di affidamento alla SCANSHARE S.r.l. dell’incarico relativo al “*servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL Roma 2*”, tra cui la determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022.

*

Premesse

Gli antefatti di causa sono stati descritti nelle premesse del ricorso introduttivo, da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trasposto. Al solo fine di una più agevole comprensione dei presenti motivi aggiunti, si riportano di seguito i fatti già rappresentati nel ricorso introduttivo (con un’interlinea più ristretta).

Con Deliberazione n. 1146/2022 del 21.7.2022, pubblicata sul B.U.R.L. n. 103 del 15.12.2022 e sulla G.U. n. 2 del 10.1.2023, l’Azienda Sanitaria Locale Roma 2 ha indetto il “*Concorso pubblico, in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere – cat. D.*”.

La procedura concorsuale in forma aggregata prevede la formulazione di un'unica graduatoria a valenza regionale che verrà utilizzata dalle n. 13 aziende aggregate/capofila per procedere alla copertura a tempo indeterminato di n. 271 posti per il profilo di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere cat. D. La domanda di ammissione doveva essere esclusivamente prodotta tramite la procedura telematica predisposta dall'ASL, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando.

Nel bando veniva specificato che al termine della prova orale e di quella scritta la Commissione esaminatrice procederà alla formulazione della graduatoria secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli e delle prove di esame, con l'osservanza, a parità di punti, delle precedenza/preferenze previste dall'art. 5 commi 4 e 5 del D.P.R. n. 48/94 e s.m.i.

Il Bando, con riguardo ai criteri di valutazione dei titoli, prevedeva che *“la commissione dispone di 30 punti per i titoli”* così ripartiti:

- “1) *Titoli di carriera punti 10;*
- 2) *Titoli accademici e di studio punti 5;*
- 3) *Pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;*
- 4) *Curriculum formativo e professionale punti 10”.*

Sempre il Bando, all'articolo riguardante i criteri di valutazione dei titoli, prevedeva espressamente che *“Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al d.P.R. n. 220/2001. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli ... la commissione deve attenersi ai principi indicati nell'art. 11 del D.P.R. 27/03/2001, n. 220, nonché a quanto disposto dall'art. 1 comma b) della Legge Regionale n. 4 del 02/05/2017. La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa”.*

Nei **criteri per la valutazione dei titoli**, pubblicati sul sito dell'ASL, alla pagina relativa al concorso, solo successivamente alla valutazione degli stessi, e consistenti in un estratto (sono riportate infatti solo le pagg. 3 e 4) di una presunta determina di data e contenuto non conosciuti, l'Amministrazione ha previsto i criteri per l'attribuzione dei punteggi per i **titoli di carriera (max 10 punti), titoli accademici e di studio(max 5 punti) e quelli relativi al Curriculum formativo e professionale (max punti 10), espressamente dichiarando le** categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli, per analogia, di cui all'art. 11 del D.P.R. 27 .3.2001 n. 220.

L'odierna ricorrente ha partecipato al Concorso in oggetto, presentando domanda in data 17.1.2023, mediante la procedura telematica all'uopo predisposta, in quanto in possesso di tutti i requisiti previsti dal Bando.

Per quanto concerne i titoli, la ricorrente indicava:

- una laurea triennale in scienze infermieristiche conseguita in Romania nel 1994, riconosciuta in Italia,
- una laurea triennale in psicologia conseguita in Italia presso l'Università internazionale UniNettuno nel 2018;
- l'effettuazione dei corsi di aggiornamento previsti dalla legge, ed in particolare la partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo corso di formazione BLSF/PBLSD organizzato dalla Regione Lazio l'11.12.2021 e la partecipazione al corso di formazione dal titolo “Straniero ma non estraneo” organizzato dal Centro Studi San Giovanni di Dio;

- la titolarità di un contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimanali come infermiera professionale (cat. D1) presso l'Ospedale San Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, a partire dal 12.10.2005 e tuttora in essere, fermo restando il periodo compreso tra l'8.2.2019 e il 31.8.2019 in cui ha usufruito del congedo di maternità, specificato nelle Note dalla medesima.

Quest'ultimo, in particolare, costituisce un titolo particolarmente rilevante, atteso il lungo periodo lavorativo (20 anni) svolto a tempo pieno con contratto indeterminato presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Si tratta di un servizio rientrante appieno tra quelli rientranti tra i titoli di carriera in quanto svolto nel profilo a concorso e presso Aziende SSN o enti art. 21 e 22 DPR 220/2001 o altre PA, ovvero servizio equiparati.

È bene precisare da subito che al momento di presentazione della domanda di partecipazione non era possibile allegare il contratto di lavoro per via delle modalità di presentazione della domanda predisposte dal sistema.

La ricorrente, inoltre, indicava anche il precedente lavoro svolto presso la cooperativa sociale infermieri riuniti a.r.l.- onlus (ente privato accreditato/convenzionato) come dipendente a 40 ore settimanali dall'1.01.2005 al 31.08.2005.

Infine, la deducente dichiarava, nel proprio curriculum formativo e professionale, la partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dalla Regione Lazio di durata 10 ore dell'11.12.2021 e di aver partecipato in qualità di tutor al corso di formazione "Straniero ma non estraneo" organizzato dal Centro Studi San Giovanni di Dio il 4.06.2016.

A seguito della convocazione per la prova scritta, la ricorrente partecipava alla stessa in data 23.11.2023, superandola con un punteggio di 35/40. Successivamente, la sig.ra Biciusca sosteneva e superava brillantemente anche la prova orale, effettuata il 27.05.2024, ottenendo un punteggio di 28/30, per un totale di 63 punti sui 70 conseguibili per le prove scritte e orali.

Tuttavia, del tutto inaspettatamente, dalla valutazione dei titoli, firmata digitalmente in data 27.06.2024 dal segretario della Commissione, dott.ssa Di Carlo, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2, la sig.ra Biciusca apprendeva di aver ottenuto per i titoli il punteggio di 0,450, inspiegabilmente basso rispetto ai titoli e all'anzianità di servizio posseduti, sebbene potesse ambire ad ottenere sia i 10 punti attribuibili per la carriera, sia gli ulteriori 10 punti relativi al curriculum formativo e professionale, e anche i 5 punti per i titoli accademici e di studio.

Pertanto, la ricorrente si attivava prontamente al fine di comprendere la motivazione di tale punteggio, e chiedere il riesame dello stesso, segnalando all'Amministrazione di essere titolare, per l'appunto, di un contratto di lavoro *"dal 2005 come infermiera presso struttura ospedaliera Fate bene fratelli San Pietro, via cassia 600, è quindi da quasi 20 anni [...] in più ho eseguito tutti i corsi di aggiornamento previsti da legge, di cui metterò in allegato solo la parte presentata al momento dell'inserzione al concorso, inoltre avevo allegato anche la laurea triennale in psicologia."*

Ad ulteriore conferma, la medesima allegava, a riprova del possesso dei servizi svolti, la documentazione da cui si evince un'anzianità di servizio presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli a partire dal 12.10.2005, ivi compresa la trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato e la busta paga INAIL del periodo 6.2024, rappresentando che: *"allego la documentazione dalla quale si evince che a partire dal 2005 ad oggi (prima contratto a tempo determinato poi trasformato in indeterminato) sono impiegata in qualità di infermiera presso l'ospedale San Pietro fatebenefratelli, via cassia 600, Roma"*.

Nonostante le istanze formulate e la documentazione fornita, nella graduatoria, pubblicata non del 31.7.2024, complessiva dei titoli e delle prove di esame, la Biciusca si posizionava tra gli idonei con un punteggio complessivo di 63,450.

Non ottenendo alcuna risposta alle proprie istanze da parte dell'Amministrazione, la Biciusca formulava per il tramite del sottoscritto difensore, il 9.8.2024, istanza di riesame e di correzione dell'assegnazione del punteggio relativo ai titoli e di conseguente rettifica della graduatoria con contestuale istanza di accesso, ex artt. 22 ss l.n. 241/1990, *“alla documentazione relativa all'attribuzione del punteggio relativo ai titoli e alla formazione della graduatoria” e “ai verbali, agli atti e ai documenti relativi alle operazioni di valutazione dei titoli e attribuzione dei punteggi, con particolare riguardo alla posizione della sig.ra Biciusca” [...] al fine di comprendere in base a quali criteri e a quale ragionamento è stato attribuito il punteggio di 0,450, anche in ragione dell'esigenza di poter eventualmente adeguatamente tutelare i propri diritti ed interessi in sede giurisdizionale (ex art. 24, co. 7, L. 241/1990)”*.

Del resto, la stessa Amministrazione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria del 31.7.2024, comunicava sul proprio sito che *“la graduatoria pubblicata è provvisoria, in quanto si sta procedendo ad ulteriori verifiche. Eventuali richieste di rettifica vanno inviate, entro 15 giorni, alla pec protocollo.generale@pec.aslroma2.it”,* di fatto riconoscendo la possibilità di errori e auto-vincolandosi a procedere ad una loro rettifica all'esito di un accertamento in concreto degli stessi.

Con nota prot. n. 0163254/2024 del 19.08.2024 l'Amministrazione rappresentava, in riscontro all'istanza di accesso agli atti acquisita con prot. n. 160738 del 12.08.2024, che la stessa può essere accolta previo necessario pagamento dei diritti di ricerca e di riproduzione, e che, una volta ricevuta l'attestazione di avvenuto pagamento, la documentazione sarebbe stata inoltrata, precisando, altresì, che *“si sta procedendo alla verifica delle istanze di rivalutazione dei titoli”*.

Successivamente al pagamento dei diritti da parte della ricorrente, l'ASL Roma 2, con nota prot. n. 167580 del 29.8.2024 trasmetteva al sottoscritto difensore la Scheda Valutazione Titoli relativa alla ricorrente, non recante alcuna data, dalla quale si evinceva che alla medesima sono stati assegnati:

- 0,350/10,000 punti per la “Carriera”, considerando che la stessa sia stata dipendente infermiera professionale presso l'ospedale San Pietro di Roma solo per un periodo di 6 mesi e 24 giorni dall'8.2.2019 al 31.8.2019;
- 0,000/5,000 punti per Titoli accademici e di studio;
- 0,000/5,000 punti per pubblicazione e titoli scientifici;
- 0,100/10,000 punti per il Curriculum formativo e professionale, ritenendo valutabile solo l'attività svolta come “Tutor al corso di formazione dal titolo Straniero ma non estraneo” organizzato dal Centro Studi San Giovanni di Dio di Roma;

per un totale di 0,450 punti per la valutazione complessiva dei titoli.

Inoltre, con la medesima nota del 29.8.2024, l'ASL ostendeva:

- il verbale n. 56 di valutazione dei titoli della I Commissione, in cui veniva dato atto che *“Il giorno 3 giugno dell'anno 2024 alle **ore 14.00** circa presso la Sede Legale dell'ASL Roma 2 (...) Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara insediata la Commissione e dà inizio ai lavori. La Commissione, riunitasi per la valutazione dei titoli, **prende atto delle schede di valutazione dei titoli inviate dalla ditta Giada Progetti srl che allegate al presente atto ne formano parte integrante e dispone l'effettuazione di controlli a campione su quanto dichiarato dai candidati. Alle ore **12:30** circa il Presidente dichiara la chiusura dei lavori della Commissione I che si aggiorna a lunedì 20 giugno 2024”***;

- il verbale n. 58 della I Commissione della seduta del 31.7.2024, relativo ad una prima rettifica delle valutazioni dei titoli, con cui veniva dato atto che *“La Commissione, riunitasi per la verifica delle domande di rettifica della valutazione titoli, prende atto che sono pervenute n. 179 domande*

di revisione titoli: al riguardo verificate dal sito GIADA le domande inviate da parte dei candidati che ne chiedono la rettifica, si dispone di non poter prendere in considerazione richieste di rettifica di domande che siano state erroneamente compilate dai candidati; si ricorda infatti che il bando dispone “Dopo la scadenza del bando non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte”; pertanto, presa visione del verbale n.1 del 27/9/2023 con la quale la Commissione ha definito i criteri di valutazione non sono accolte quindi le richieste dei seguenti candidati: (...)

BICIUSCA FLORICA DOINITA: servizio correttamente valutato poiché nella domanda ha inserito quasi 1 anno di servizio e non 20 anni”.

Con le valutazioni effettuate nel suddetto verbale, dunque, la Commissione ha respinto l’istanza di riesame formulata personalmente dalla ricorrente e non, dunque, quella formulata per il tramite del sottoscritto difensore inviata il 12.8.2024, rispetto alla quale si era riservata di rispondere e che ad oggi risulta inevasa.

Successivamente, l’Amministrazione, a dimostrazione delle manifeste illegittimità perpetrate nella valutazione dei titoli, per le ragioni di seguito esposte, ha pubblicato sul proprio sito diverse rettifiche della valutazione titoli e diverse conseguenti rettifiche della graduatoria, tutte prudenzialmente impugnate, tra cui:

- un provvedimento di “*valutazione titoli dei candidati che hanno superato la prova orale*”, pubblicata sul sito della ASRL ROMA 2 non prima del 6.9.2024, in una data non specificata;
- una prima “*graduatoria rettificata*”, pubblicata sul sito della ASRL ROMA 2 dopo il 6.9.2024 in una data non specificata;
- una seconda “*rettifica valutazione titoli*”, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 11.9.2024 in una data non specificata;
- una seconda “*graduatoria rettificata 11.9.2024*”, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 11.9.2024 in una data non specificata;
- una terza “*graduatoria rettificata 13.9.2024*”, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 13.9.2024, in una data non specificata;
- una terza “*valutazione titoli – parziale rettifica*”, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 16.9.2024, in una data non specificata;
- una quarta “*valutazione titoli – parziale rettifica 19.9.2024*”, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 19.9.2024, in una data non specificata;
- una quarta “*graduatoria rettificata 19.09.2024*”, pubblicata sul sito della ASL ROMA 2 non prima del 19.9.2024, in una data non specificata.

Da ultimo, con la deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL Roma 2 n. 712 del 25.9.2024 è stata disposta l’approvazione degli atti del “*Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, a valenza regionale, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 271 posti di CPS Infermiere cat. D*”, la presa d’atto dei lavori della Commissione, l’approvazione della graduatoria finale.

Il concorrente collocato alla posizione 271° ha ottenuto il punteggio complessivo di 73,775.

Alla luce delle censure che seguono, la Biciusca avrebbe dovuto ottenere un punteggio relativo ai titoli che le avrebbe di certo consentito di superare tale punteggio, collocandola tra i vincitori del concorso. Fermo restando che un miglior posizionamento in graduatoria le consentirebbe in ogni caso di poter ambire ai posti a concorso e ai successivi scorrimenti prospettati dall’Amministrazione.

Stante la manifesta illegittimità dei vari provvedimenti adottati dall'ASL Roma 2, con ricorso notificato il 26.9.2024, l'odierna ricorrente ha impugnato gli atti della procedura, come meglio indicati in epigrafe.

All'esito della c.c. del 29.10.2024, Codesta Ecc.ma Sezione, con l'ordinanza cautelare n. 4890/2024, ha respinto la domanda cautelare.

In vista della *supra* indicata c.c., l'ASL Roma 2 ha depositato il 25.10.2024, *inter alia*, il Verbale n. 1 del 27.9.2023 di insediamento della Commissione Esaminatrice titolare del concorso in questione, indicato come *allegato n. 2*, dal quale si è appreso, peraltro, che “*La Commissione prende atto della determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SCANHARE S.r.l. il servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL Roma 2*”

Inoltre, l'Amministrazione resistente ha depositato, altresì, la “*Relazione di servizio prot. n. 194086-2024*” del 7.10.2024 (*allegato n. 6*), dalla quale si è venuti a conoscenza, tra le altre cose, di una seduta del 20.6.2024 in cui la Commissione avrebbe “*preso atto dei controlli effettuati*” e avrebbe disposto “*la pubblicazione delle valutazioni titoli sul sito web aziendale, rinviando al 31.7.2024 per la redazione della graduatoria*”.

Orbene, dall'esame della documentazione depositata dall'Amministrazione la ricorrente ha potuto, da un lato, trarre ulteriori elementi a conferma della fondatezza delle censure prospettate nel ricorso introduttivo e, dall'altro, rilevare ulteriori censure che inficiano la procedura e in particolare la valutazione dei titoli. Sebbene gli atti qui impugnati siano meramente endoprocedimentali o privi di valenza provvedimentoale, la ricorrente - al fine di coltivare la sua impugnazione e sfuggire a ipotetiche (per quanto pretestuose) eccezioni - procede con i presenti motivi aggiunti a dedurre l'invalidità e/o illegittimità (sia in via autonoma che derivata) per le stesse ragioni e censure dedotte con il ricorso introduttivo, oltre che per gli ulteriori motivi di seguito esposti, che inficiano anche gli atti inizialmente impugnati.

Con i presenti motivi aggiunti, pertanto, in via prudenziale e tuzioristica, da un lato, si estendono le censure e le domande già rassegnate con il ricorso introduttivo (di seguito integralmente riportate, integrate alla luce delle conferme e delle ulteriori doglianze e considerazioni che sono emerse in seguito al deposito dei documenti da parte dell'ASL del 25.10.2024) anche agli atti qui impugnati, in quanto invalidi e illegittimi in via autonoma e in via derivata, e, dall'altro, si propongono nuove censure nei confronti di tutti gli atti impugnati (sia con il ricorso introduttivo che con i presenti motivi aggiunti).

L'odierna ricorrente insiste per l'accoglimento delle domande indicate in epigrafe e di quelle proposte con il ricorso introduttivo, attesa la fondatezza delle stesse alla luce dei seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

IV. Illegittimità in via autonoma e derivata di tutti gli atti impugnati per i motivi sollevati con il ricorso introduttivo e di seguito riproposti, integrati alla luce delle conferme e delle ulteriori doglianze e considerazioni che sono emerse in seguito al deposito dei documenti da parte dell'ASL del 25.10.2024.

Si riportano di seguito le censure già sollevate nel ricorso introduttivo, integrate alla luce delle conferme e delle ulteriori doglianze e considerazioni che sono emerse in seguito al deposito dei documenti da parte dell'ASL del 25.10.2024. Tali censure inficiano tutti gli atti impugnati e si estendono con il presente atto anche agli atti qui impugnati.

IV.1 Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 18 della legge n. 241/1990, 1, 2, 3, e 97 della Costituzione, degli artt. 1 e 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli, dei principi di buon andamento, di uguaglianza, di non discriminazione, di imparzialità, di proporzionalità e di ragionevolezza, di par condicio tra i partecipanti, di favor admissionis, del risultato, del merito, del legittimo affidamento e del soccorso istruttorio. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, erroneità e illogicità della motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

In primo luogo, si contesta la valutazione dei titoli posseduti dalla sig.ra Biciusca e l'attribuzione dei relativi punteggi in quanto illegittime ed errate per più motivi.

Come ricostruito nelle premesse, **il Bando**, con riguardo ai criteri di valutazione dei titoli, prevedeva che *“la commissione dispone di 30 punti per i titoli”* così ripartiti:

- “1) Titoli di carriera punti 10;*
- 2) Titoli accademici e di studio punti 5;*
- 3) Pubblicazioni e titoli scientifici punti 5;*
- 4) Curriculum formativo e professionale punti 10”.*

Sempre il Bando, all'articolo riguardante i criteri di valutazione dei titoli, prevedeva espressamente che *“Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al d.P.R. n. 220/2001. La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dell'espletamento della prova scritta e, ai fini della valutazione dei titoli ... la commissione deve attenersi ai principi indicati nell'art. 11 del D.P.R. 27/03/2001, n. 220, nonché a quanto disposto dall'art. 1 comma b) della Legge Regionale n. 4 del 02/05/2017. La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa”.*

Nei **criteri per la valutazione dei titoli**, pubblicati sul sito dell'ASL, alla pagina relativa al concorso, solo successivamente alla valutazione degli stessi, e consistenti in un estratto (sono riportate infatti solo le pagg. 3 e 4), si dispone quanto segue.

Con riferimento ai “**Titoli di carriera (max punti 10)**”, è previsto che le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli, per analogia, di cui all'art. 11 del D.P.R. 27 .3.2001 n. 220, ed in particolare:

- l'attribuzione di punti 1,200 per “*servizio svolto nel profilo a concorso presso Aziende SSN o enti art. 21 e 22 DPR 220/01 o altre PA, ovvero servizio equiparati*”;
- l'attribuzione di punti 0,600 per “*servizio svolto nel profilo immediatamente inferiore presso Aziende SSN o enti art. 21 e 22 DPR 220/01 o altre PA, ovvero servizi equiparati*”;
- l'attribuzione di punti 0,300 per “*servizio nei profili attinenti, afferente all'area degli operatori, nelle Aziende SSN o enti art. 21 e 22 DPR 220/01 o altre PA, ovvero servizi equiparati*”
- l'attribuzione di 0,600 per “*servizio svolto nel profilo a concorso presso enti classificati/equiparati*”
- l'attribuzione di 0,300 per “*servizio svolto nel profilo a concorso presso enti privati convenzionati accreditati*”;
- l'attribuzione di 0,000 per “*servizio non valutabile*”.

Inoltre, con riferimento al punteggio attribuibile per il “**Curriculum Formativo e Professionale (max punti 10)**”, i citati criteri prevedevano l'attribuzione di 10 punti per attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici, dettagliando anche i punteggi attribuibili per i servizi svolti nel profilo a concorso presso strutture pubbliche o private e per la partecipazione a corsi, convegni o seminari.

Mentre con riferimento ai “**Titoli accademici e di studio (max punti 5)**”, nei richiamati criteri è previsto che la Commissione si atterrà, seguendo un criterio in analogia a quanto disposto dal D.P.R. n. 220/2001, ad assegnare 1,000 punti per “*Laurea di II livello/magistrale e vecchio ordinamento/specialistica attinente al profilo a concorso ove non previsto come requisiti di accesso*”.

La ricorrente ha partecipato al Concorso indicando i seguenti titoli:

- una laurea triennale in scienze infermieristiche conseguita in Romania nel 1994, riconosciuta in Italia,

- una laurea triennale in psicologia conseguita in Italia presso l'Università internazionale UniNettuno nel 2018;
- la partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo corso di formazione BLSF/PBLSD organizzato dalla Regione Lazio dall'11.12.2021 all'11.12.2021 della durata di 10 ore, per 50 crediti ECM;
- l'attività di tutor al corso di formazione dal titolo "Straniero ma non estraneo" organizzato dal Centro Studi San Giovanni di Dio, della durata di 8 ore per 18 crediti ECM;
- la titolarità di un **contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimanali come infermiera professionale (cat. D1) presso l'Ospedale San Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, a partire dal 12.10.2005 e tuttora in essere**, fermo restando il periodo compreso tra l'8.2.2019 e il 31.8.2019 in cui ha usufruito del congedo di maternità, specificato nelle Note dalla medesima;
- l'attività prestata quale dipendente dal 1.1.2005 al 31.8.2005 per 40 ore/sett. presso cooperativa sociale infermieri riuniti a.r.l-onlus, partita iva 05517731005, ente privato accreditato/convenzionato.

Dalla scheda di valutazione titoli della ricorrente, ostesa il 29.8.2024, è emerso che, dei titoli sopra indicati, sono stati ritenuti valutabili solo

- il servizio svolto quale infermiera professionale (cat. D1) presso l'Ospedale San Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, tuttavia per un periodo di soli 6 mesi e 24 giorni dall'8.2.2019 al 31.8.2019, per il quale è stato attribuito il punteggio di 0,350;
- l'attività di tutor al corso di formazione del titolo "Straniero ma non estraneo", per il quale è stato attribuito il punteggio di 0,100.

Inoltre, dal verbale n. 58 del 31.7.2024, anch'esso osteso il 29.8.2024, con cui la Commissione ha ritenuto di non accogliere la prima istanza di riesame formulata dalla ricorrente, è emerso che il rigetto della stessa è stato così motivato: ***"servizio correttamente valutato poiché nella domanda ha inserito quasi 1 anno di servizio e non 20 anni"***.

Nella Relazione di servizio ci si limita ad affermare *"Nel caso di specie la ricorrente, nella domanda presentata (allegato 1), in merito al servizio prestato, dichiarava quanto segue:*

- Dal 08/02/2019 al 31/8/2019

Dipendente infermiere professionale (cat. D1) presso osp. San Pietro via cassia, 600 (indirizzo floricadoinita.biciusca@pec.opi.roma.it) (ente equiparato)- dipendente a tempo indeterminato a 40 ore/sett. – Note: aspettativo post parto

Al riguardo alle pag. 5 e 6 del ricorso la ricorrente dichiarava di aver presentato domanda in data 17/1/2023, mediante la procedura telematica all'uopo predisposta, e di aver indicato i seguenti titoli:

- ...

- La titolarità di un contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimanali come infermiere professionale (cat. D1) press l'Ospedale san Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, a partire dal 12/10/2005 e tutt'ora in essere, fermo restando il periodo compreso tra l'8.2.2019 e il 31.8.2019 in cui ha usufruito di congedo di maternità, specificato nelle Note della medesima."

*Tale dichiarazione non corrisponde al vero: infatti nella domanda la candidata **non ha dichiarato il servizio prestato dal 12/10/2005 ma solo dal 8/2/2019 al 31/8/2019.**"*

Ebbene, anche alla luce di quanto riportato nella suddetta Relazione, è evidente la superficialità dell'operato dell'Azienda, l'eccesso di potere che ha caratterizzato l'azione amministrativa e la manifesta illegittimità della valutazione dei titoli e dei punteggi alla ricorrente.

Anche gli atti impugnati in questa sede si rivelano illegittimi in quanto per il titolo di carriera relativo al **contratto a tempo indeterminato di 40 ore settimanali come infermiera professionale (cat. D1) presso l'Ospedale San Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli, a partire dal 12.10.2005 e tuttora in essere, avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio massimo previsto da Bando per i titoli di carriera, ovverosia 10 punti**, come peraltro effettuato per altri colleghi della Biciusca, anch'essi partecipanti al concorso e assunti con il medesimo contratto, pena l'evidente disparità di trattamento.

Il titolo in questione, infatti, è particolarmente rilevante nel quadro del d.P.R. n. 220/2001, recante il Regolamento sulla disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, atteso il lungo periodo lavorativo (20 anni) svolto a tempo pieno con contratto indeterminato presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Si tratta di un servizio rientrante appieno tra quelli rientranti tra i titoli di carriera in quanto svolto nel profilo a concorso e presso Aziende SSN o enti di cui agli art. 21 e 22 DPR 220/2001 o altre PA, ovvero servizio equiparati.

L'Amministrazione, invece, appiattendosi su una lettura superficiale ed errata della domanda di partecipazione ha considerato che tale servizio fosse stato svolto per soli 7 mesi, dall'8.2.2019 al 31.8.2019. Anche la Relazione di servizio impugnata con i presenti motivi aggiunti conferma lo stesso *modus operandi*, che si limita alla mera lettura, superficiale e sbrigativa della domanda di partecipazione, in spregio al principio di buon andamento e leale collaborazione con gli amministrati.

Invece, ad un'attenta lettura della stessa, si può agevolmente comprendere che il periodo dall'8.2.2019 al 31.8.2019 non è quello di durata complessiva del contratto e del servizio, bensì quello in cui la sig.ra Biciusca ha usufruito del congedo di maternità, come specificato nelle Note dalla medesima.

A ben vedere, proprio l'eccesso di zelo della ricorrente nel segnalare finanche il periodo di aspettativa post parto ha ingenerato l'equivoco per cui il contratto di lavoro con l'Ospedale San Pietro fosse coinciso con il periodo del congedo. Tuttavia, non vi è dubbio che la scrivente sia titolare di un contratto a tempo indeterminato come infermiera professionale Cat D1 dal 2005 fino ad oggi, della durata dunque di quasi 20 anni.

Del resto, preme segnalare che il sistema di presentazione della domanda non consentiva di allegare alla domanda il relativo contratto a riprova del titolo dichiarato. Contratto che la sig.ra Biciusca ha successivamente prontamente inviato all'Amministrazione.

È fuori fuoco ed infondata la prospettazione, rinvenibile nella Relazione di servizio, qui gravata, secondo cui *“nella schermata relativa al servizio prestato, la candidata aveva a disposizione un “bottone” denominato “aggiungi allegato” che si poteva utilizzare per aggiungere qualsiasi allegato.”*. A dire il vero, dalla stessa schermata della pagina del portale, depositata dall'Amministrazione resistente (*Allegato n. 4*), è evidente *ictu oculi* che la possibilità di allegare un documento era strettamente limitata ad una sola (diversa) ipotesi: **“solo per coloro che hanno prestato servizio all'estero allegare il decreto di equiparazione”**. Nessun *“bottone”*, e nessun *“aggiungi allegato”*, per converso, erano previsti nella sezione immediatamente precedente, dedicata, per l'appunto, ai *Servizi prestati presso Aziende Sanitarie ed Ospedaliere pubbliche ed equiparate, altri Enti/Istituzioni equiparati a Pubbliche Amministrazioni come dipendente*.

Tanto è vero che, nella stessa sezione, nella *“Spiegazione”*, è specificato che *“Se all'interno del servizio caricato ci sono dei periodi di ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI, specificarli nell [...] fondo alla pagina.”*, per poi successivamente indicare che *“Per i servizi prestati all'estero, riconosciuti equiparati al servizio prestato in Italia, E' NECESSARIO fare l'upload del decreto”*. Nel primo caso, dunque, era solo possibile *“specificare”* eventuali periodi di aspettativa senza assegni (senza, dunque, poter allegare alcunché), mentre, viceversa, laddove il modulo prevedeva la possibilità di *“allegare”* la documentazione, la stessa schermata specificava che era possibile *“fare l'upload”* del documento.

Ciò ad ulteriore conferma della superficialità con cui l'Amministrazione ha operato, oltre che della poca intellegibilità e chiarezza delle modalità della piattaforma predisposta per inoltrare la domanda di partecipazione.

Parimenti è del tutto fuori fuoco, inconferente e illegittima la motivazione (postuma e, quindi, di per sé illegittima) per cui “*la Commissione riteneva di non prendere in considerazione la richiesta della ricorrente in quanto come indicato nel bando “Dopo la scadenza del bando non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte”* (v. Relazione di servizio).

Contrariamente a quanto sostiene l’Amministrazione nel caso di specie non si tratta di aggiungere servizi o titoli non dichiarati nella domanda, bensì di consentire il doveroso soccorso istruttorio con riferimento ad un servizio e ad un titolo dichiarato in sede di domanda.

Pertanto, è all’evidenza illegittima, irragionevole e contraria ai principi del merito, del risultato e del buon andamento, l’attribuzione del punteggio di 0,350 relativamente ai titoli di carriera, a fronte di quasi 20 anni di servizio.

Senza tralasciare che anche a voler considerare solo i 7 mesi ipotizzati nella scheda (circostanza che si contesta fermamente), non si comprende quale sia stato il ragionamento per l’attribuzione di 0,350 punti, rispetto ai criteri di valutazione dei titoli.

Inoltre, è evidente l’eccesso di potere perpetrato dall’Amministrazione laddove non considera la circostanza per cui, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si potesse ritenere che la dicitura riportata nella domanda di partecipazione (frutto di un modulo di per sé viziato e illegittimo, come avremo modo di rilevare) potesse creare un dubbio sull’effettiva durata del servizio, anche in ragione della specifica annotazione inserita “*aspettativa post parto*”, l’attività posta in essere dall’Amministrazione sarebbe comunque illegittima.

L’ASL, infatti, vista la dichiarazione resa nella domanda e la verosimiglianza che il periodo indicato si riferisse al periodo di aspettativa post parto e non al complessivo periodo di servizio prestato, attesa la ragionevolezza di tale dubbio in considerazione dell’età della ricorrente, della data di conseguimento della laurea e del fatto che si trattasse di un contratto a tempo indeterminato e stante l’impossibilità di poter allegare il relativo contratto alla domanda di partecipazione, avrebbe dovuto chiedere dei chiarimenti alla sig.ra Biciusca in ossequio ai principi di buon andamento, del risultato, di leale collaborazione e del merito nei concorsi pubblici, anche ricorrendo al soccorso istruttorio. Tutti i principi citati, invece, sono stati violati e non è stato effettuato alcun soccorso istruttorio. Ciò evidentemente anche perché la valutazione dei titoli è stata affidata ad un soggetto terzo (diverso dalla Commissione) che ha calcolato i punteggi relativi agli stessi tramite delle schede di valutazione redatte immediatamente dopo la compilazione della domanda (prima ancora della definizione dei criteri per l’attribuzione dei punteggi), senza che la Commissione effettuasse alcuna valutazione (sul punto si veda anche il motivo *sub V*).

Del resto, la stessa Amministrazione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria del 31.7.2024, comunicava sul proprio sito che *“la graduatoria pubblicata è provvisoria, in quanto si sta procedendo ad ulteriori verifiche. Eventuali richieste di rettifica vanno inviate, entro 15 giorni, alla pec protocollo.generale@pec.aslroma2.it”*, di fatto riconoscendo la possibilità di errori e di procedere ad una loro rettifica all’esito di un accertamento in concreto.

Proprio in risposta a tale avviso, la sig.ra Biciusca presentava l’istanza di rettifica del 12.8.2024, allegando le comprome dei titoli dichiarati.

Al contrario, l’Amministrazione, seppur intervenendo a rettificare le valutazioni di altri concorrenti, per profili non dissimili da quelli della ricorrente, si ostina a non voler rettificare il punteggio attribuito alla stessa, verosimilmente ritenendo di non essere tenuta a prendere in considerazione *“richieste di rettifica di domande che siano state erroneamente compilate dai candidati”*.

Tuttavia, si è dedotto e dimostrato non solo che quanto indicato nella domanda di partecipazione potesse portare a differenti letture, essendo ragionevole (sia da un punto di vista letterale che sistematico) ipotizzare che quel periodo fosse riferito all’aspettativa post parto, ma si è anche denunciato che, in ogni caso, l’Amministrazione avrebbe dovuto rettificare il punteggio assegnato per gli anni di servizio prestati con riferimento al contratto con il Fatebenefratelli di Roma una volta che si era **autovincolata ad effettuare un procedimento di verifica e rettifica della graduatoria** ed una volta ottenuta la prova della sussistenza dello stesso per circa 20 anni.

È evidente l’eccesso di potere perpetrato dalla ASL per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, disparità di trattamento, illogicità e ingiustizia manifesta. Così come è evidente la violazione dei principi del legittimo affidamento e della fiducia, oltre che di quelli già sopra indicati.

Ammissa e non concessa, poi, la presunta incertezza nell’indicazione dell’anzianità (ingenerata, peraltro, da un sistema informatico illogico e illegittimo in quanto non permetteva di allegare la documentazione a comprova del possesso dei titoli di carriera), l’operato dell’Amministrazione si appalesa tanto più grave alla luce del fatto che, anche in seguito alla pec con cui la ricorrente ha rappresentato l’evidente equivoco in cui è incorsa la ASL, allegando e producendo il contratto e la busta paga INAIL, la stessa Amministrazione, anziché attivare il soccorso istruttorio, e rettificare il punteggio (come, peraltro, già fatto con gli altri candidati che hanno commesso errori nella compilazione della domanda), si è limitata a confermare il punteggio già assegnato.

Inoltre, proprio la molteplicità delle rettifiche delle graduatorie pubblicate dimostra, da un lato, l’illegittimità e l’ingannevolezza del sistema di presentazione della domanda, che ha inciso sulla

possibilità di commettere errori nella compilazione della domanda, e, dall'altro, i gravi e molteplici vizi che inficiano la presente procedura e la mancanza di imparzialità da parte dell'ASL. Basti considerare che nello stesso verbale n. 58 del 31.7.2024, la Commissione, dopo aver in maniera sbrigativa dichiarato di non accogliere la richiesta della sig.ra Biciusca in quanto *“servizio correttamente valutato poiché nella domanda ha inserito quadi 1 anno di servizio non 20 anni”*, subito dopo ha dichiarato di accogliere di disporre di non applicare la riserva a una serie di candidati (elencati nella pagine 8 del verbale n. 58), *“in quanto hanno dichiarato che la riserva inserita al momento della domanda era frutto di un errore”*. Non si comprende, allora, quale sia la *ratio* sottesa a tale irragionevole disparità di trattamento di fronte a due presunti errori o refusi, oltre che la contraddittorietà interna del verbale e dell'operato dell'Amministrazione, posto che in alcuni casi la Commissione ha accolto le istanze di riesame modificando la graduatoria successivamente alla compilazione della domanda, in quanto *“frutto di un errore”*, mentre per la Biciusca, inspiegabilmente ed irragionevolmente, ha rigettato l'istanza di correzione e di riesame senza dare una motivazione logica, chiara ed esaustiva sul punto.

Così come del resto non si comprende, né si condivide l'operato dell'Amministrazione laddove nella Relazione di servizio si limita ad affermare che *“La Commissione riteneva di non prendere in considerazione la richiesta della ricorrente in quanto, come indicato nel bando “Dopo la scadenza del bando non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte””*.

L'ASL avrebbe dovuto accogliere l'istanza di riesame della ricorrente e considerare l'effettiva anzianità del servizio, oltre al possesso degli altri titoli dichiarati e di cui si dirà nel prosieguo, attivando quantomeno il soccorso istruttorio, anche ai sensi degli artt. 6 e 18 l. n. 241/1990. Sul punto, si ricorda che nei concorsi pubblici il dovere di soccorso istruttorio, desumibile dall'art. 6 citato e costituente un principio generale dell'agire dell'amministrazione, sussiste ed è applicabile a casi come quello di specie. Inoltre, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di tale procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. (Cons. St., sez.V, 22.11.20219, n. 7975; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3.3.2020, n. 1000).

Tale **onere di soccorso istruttorio**, che l'ASL ha illegittimamente ed irragionevolmente violato, **si impone ancor più intensamente nel caso di procedure gestite in modalità telematica e da soggetti terzi privati, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande** (mediante form automatizzati e rigide piattaforme, illegittime nella misura in cui non

consentono di chiarire e dimostrare appieno il possesso dei titoli dichiarati), **per la loro rigidità, rendono ben più difficile la percezione di un eventuale errore materiale o l'interpretazione letterale e sistematica ragionevole di quanto riportato nelle domande di partecipazione.**

In tali evenienze, il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e maggiore favor, anche in ragione del principio, consolidato anche in giurisprudenza, per cui lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione (T.A.R. Lazio, sez. III, 15.1.2019, n. 550). Sicché, non vi è dubbio che anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, affidato, peraltro, del tutto illegittimamente ad un soggetto terzo (Giada Servizi S.r.l), l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio e ad usare una maggiore comprensione in relazione ad eventuali errori che per la loro morfologia evidentemente dipendono dal mezzo informatico. È bene tenere a mente, infatti, che in caso di procedure svolte in forma telematica, le medesime debbono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto al procedimento amministrativo, non essendo concepibile che, per la poca chiarezza, immediatezza o intelleggibilità del sistema, sia ostacolato l'ordinario svolgimento dei rapporti tra privati e Amministrazione (T.A.R. Veneto n. 192/2020).

Come è facilmente evincibile anche dalla lettura degli atti qui gravati, invece, l'ASL basa il diniego di rettifica del punteggio su un presupposto del tutto errato, ovvero sia che nel caso di specie la Biciusca avrebbe chiesto una "*integrazione*" della domanda dopo la scadenza del termine indicato dal bando, con un requisito o un titolo non indicato, con un conseguente e presunto "*vantaggio evidentemente arbitrario rispetto ai suoi concorrenti più diligenti nella composizione della domanda*".

È evidente che non è così. Si ribadisce, infatti, che, nel caso di specie, non si tratta di un'integrazione di un elemento essenziale della domanda, o di "*produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda*", ma di regolarizzazione di quello che al più costituisce un mero refuso, evincibile dall'effettivo possesso dell'anzianità di servizio ventennale al momento della presentazione della domanda. Gli eventuali margini di incertezza erano facilmente superabili mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, in un'ottica di leale collaborazione della pubblica amministrazione.

Va evidenziato, infatti, che la ricorrente ha indicato espressamente la titolarità del contratto a tempo indeterminato presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, già nel modulo della domanda, ed ha, altresì, trasmesso la busta paga INAIL attestante il possesso dell'effettiva anzianità con *pec* del 28.06.2024. Pertanto, considerato che l'errore materiale relativo al periodo

era chiaramente e nitidamente evincibile dall'interpretazione letterale della domanda di partecipazione, trattandosi di meri chiarimenti di quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione (anche per oggettive difficoltà del sistema telematico predisposto dall'Amministrazione), e non di una nuova manifestazione di volontà dichiarativa, diversa dalla precedente, l'ASL Roma 2 ben avrebbe potuto attivare il soccorso istruttorio o comunque rettificare il punteggio attribuito alla sig.ra Biciusca e le conseguenti graduatorie in seguito alle istanze della ricorrente, avendo la disponibilità di dati e di dichiarazioni, senza che nulla venisse aggiunto a quanto già dichiarato. Ciò rappresenta un normale sforzo di diligenza, leale collaborazione, buona fede e correttezza, sempre esigibili dall'amministrazione, laddove vi sia incertezza e/o una contraddittorietà nella domanda, al fine di appurare e chiedere gli opportuni chiarimenti, in un'ottica sostanzialistica di individuare i candidati più meritevoli. Non vi è dubbio, infatti, che il principio di autoresponsabilità del concorrente trova un equilibrio (che nel caso di specie non è stato assicurato) nel principio di *favor participationis*, *favor admissionis* e del risultato, che informa le procedure concorsuali.

Sul punto, è bene evidenziare che, oltre al principio di autoresponsabilità, vi sono anche quelli, confliggenti, di affidamento, buona fede, imparzialità, trasparenza, uguaglianza e non discriminazione, nonché il principio di proporzionalità, ragionevolezza e *favor participationis* parimenti applicabili in materia *de qua*. Il contemperamento di tali principi avrebbe certamente dovuto portare l'Amministrazione ad attivare il soccorso istruttorio e a rettificare il punteggio all'odierna ricorrente.

Difatti, in materia di pubblici concorsi, è necessario richiamare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui *“Il principio di auto-responsabilità nella presentazione e compilazione della domanda di partecipazione a un concorso non può giungere al punto di non ammettere il candidato alla selezione ovvero a non riconoscergli un determinato punteggio a causa del mancato possesso dei titoli, laddove questi siano effettivamente posseduti e dichiarati nella domanda, anche laddove quest'ultima si appalesi erroneamente compilata ovvero compilata in modo generico. Invero, nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la rilevanza esiziale della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della P.A”* (TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 5082 del 24.9.2024; Cons. St., sez. VII, n.4951 del 3.06.2024).

Ed invero, come chiarito dalla stessa giurisprudenza, il soccorso istruttorio non è attivabile allorché il privato abbia del tutto omissivo di dichiarare i titoli posseduti, ed il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un titolo valutabile (circostanza qui insussistente in quanto la piattaforma non consentiva di allegare i titoli comprovanti l'anzianità di servizio). A ciò si aggiunga che, in relazione a fattispecie analoghe a quella del presente giudizio, la giurisprudenza ha già in più occasioni precisato che, in presenza di competizioni selettive e concorsuali che prevedono la presentazione della domanda con modalità telematiche, con le quali è di fatto imposto al candidato di riempire dei campi predeterminati corrispondenti al format telematico, "la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato" (T.A.R. Lazio, Roma, n. 5126/2018) e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema. Di conseguenza, deve considerarsi iniqua ed illegittima la mancata rettifica del punteggio per i titoli e la conseguente collocazione in graduatoria della ricorrente in quanto basata non su elementi sostanziali, quali la mancanza di requisiti di partecipazione o l'oggettiva tardività della domanda, ma solo su circostanza formali imposte dal Sistema informatico poco chiaro.

Il mancato riconoscimento del punteggio per i titoli effettivamente posseduti, da parte dell'Amministrazione resistente, collide, infatti, con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, *favor participationis* che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 4017/2024).

Né tantomeno si può considerare chiara ed esaustiva la motivazione addotta dall'Amministrazione, che si limita ad affermare apoditticamente *"servizio correttamente valutato poiché nella domanda ha inserito quasi 1 anno di servizio non 20 anni"*, ciò nonostante i chiarimenti e la documentazione forniti dalla ricorrente, di cui l'Amministrazione non ha tenuto conto. Ciò rende palese anche il vizio di motivazione degli atti impugnati e, in particolare, sia della scheda di valutazione titoli che del verbale n. 58 di valutazione delle istanze di rettifica.

La corretta valutazione del titolo in questione (contratto a tempo indeterminato con attività di servizio svolta per circa 20 anni nel profilo a concorso presso l'Ospedale San Pietro Ordine Ospedaliero di S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli) avrebbe dovuto comportare l'attribuzione del punteggio massimo, pari a 10 punti.

Fermo restando quanto sopra, preme altresì ribadire l'illegittimità, che inficia anche gli atti qui impugnati, della valutazione dei titoli e l'erroneità dei punteggi attribuiti da parte dell'ASL,

laddove nella scheda titoli **non sono stati adeguatamente valutati gli ulteriori titoli dichiarati dalla ricorrente** quali:

➤ la laurea triennale in psicologia conseguita in Italia presso l'Università internazionale UniNettuno nel 2018 (ulteriore e diversa rispetto alla laurea in scienze infermieristiche richiesta per l'ammissione al concorso);

➤ la partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo corso di formazione BLSF/PBLSD organizzato dalla Regione Lazio dall'11.12.2021 all'11.12.2021 della durata di 10 ore, per 50 crediti ECM;

➤ l'attività prestata quale dipendente dal 1.1.2005 al 31.8.2005 per 40 ore/sett. presso cooperativa sociale infermieri riuniti a.r.l-onlus, partita iva 05517731005, ente privato accreditato/convenzionato.

A ben vedere, infatti, **la laurea in psicologia doveva essere considerata ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli relativi al “Curriculum formativo e professionale (max 10 punti)”**, tra i quali rientrano, in base ai criteri di valutazione dei titoli e al D.P.R. n. 220/2001, anche le attività professionali e di studio, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire. È evidente come sia conferente a tali titoli la laurea suddetta. Nella scheda titoli, invece, tale laurea è considerata tra i titoli accademici e di studio, con l'attribuzione tuttavia di 0 (zero) punti, verosimilmente in ragione del fatto che trattasi di laurea triennale.

Ebbene, fermo restando quanto sopra, anche nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che la laurea suddetta non possa rientrare tra i titoli relativi al *Curriculum formativo e professionale*, in ogni caso, la stessa deve rilevare ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli relativi ai **“Titoli accademici e di studio (max punti 5)”**, previo annullamento e/o disapplicazione dei criteri di valutazione dei titoli predisposti dall'ASL nella parte in cui ritengono di considerare solo le lauree di II livello/magistrale attesa la manifesta illegittimità degli stessi laddove si pongono in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 220/2001, art. 11, al quale la Commissione dichiara di attenersi e di uniformarsi, che non fa distinzione tra lauree triennali o magistrali. Ciò che rileva, in base alla disposizione citata, è che la laurea non sia stata prevista come requisito di accesso al concorso.

Ebbene la laurea in psicologia non è quella utilizzata per accedere al concorso. Dunque, è di certo valutabile come ulteriore titolo accademico o di studio ed è vieppiù attinente al profilo professionale posto a concorso e di *II livello/magistrale e vecchio ordinamento/specialistica attinente al profilo a concorso ove non previsto come requisiti di accesso*. È evidente, pertanto,

la violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 220/2001 laddove prevede quale unico criterio quello di attinenza del titolo al profilo professionale da conferire, non distinguendo tra laurea triennale e magistrale, con conseguente illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli previsti dalla Commissione.

Fermo restando che, in ogni caso, è irragionevole e sproporzionato non prevedere l'assegnazione di alcun punteggio per il possesso di una laurea triennale, di fatto equiparando la posizione di chi l'avesse conseguita a quanti che invece non abbiano tale titolo.

La corretta valutazione del titolo in questione (laurea triennale in psicologia) avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di un punteggio da 1 a 10, laddove rientrante tra i titoli valutabili ai fini del curriculum formativo e professionale, ovvero quantomeno di 1 punto quale titolo accademico e di studio differente da quello utilizzato per l'ammissione al concorso, laddove rientrante tra i titoli accademici e di studio.

Anche con riferimento alla **partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo corso di formazione BLSF/PBLSD organizzato dalla Regione Lazio l'11.12.2021** della durata di 10 ore, per 50 crediti ECM, gli atti impugnati sono illegittimi, posto che tale titolo è stato illegittimamente e immotivatamente pretermesso e non considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio per i titoli relativi al **“Curriculum formativo e professionale (max 10 punti)”**, attesa l'attribuzione di 0 punti nella scheda titoli. Non è dato comprendere perché tale titolo, nonostante sia idoneo a evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera, trattandosi (come noto) di un corso di primo soccorso, non sia stato minimamente considerato, **potendo portare quantomeno l'attribuzione di 0,100 punti**, come avvenuto per l'attività di tutor al corso di formazione dal titolo “Straniero ma non estraneo”.

Parimenti è del tutto illegittima l'attribuzione di 0 (zero) punti per **il servizio svolto quale dipendente dal 1.1.2005 al 31.8.2005 per 40 ore/sett. Presso la cooperativa sociale infermieri riuniti a.r.l-onlus, partita iva 05517731005**, ente privato accreditato/convenzionato, inserito dalla scheda titoli tra quelli attinenti al Curriculum formativo e professionale. È evidente la violazione dell'art. 11 del d.P.R. n. 220/2001, anche da parte dei criteri di valutazione (illegittimi pure sotto questo profilo), atteso che l'art. 11 citato, al punto 4, ritiene che in tale ambito possano essere valutate anche le attività professionali idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire.

A ben vedere, infatti, il suddetto titolo avrebbe dovuto essere valutato

- quale *“servizio svolto nel profilo a concorso presso strutture pubbliche/private accreditate/equiparate come co.co.co./co.co.pro./libero professionale / interinale / con contratto*

di somministrazione / dipendente cooperativa su 36 ore/sett”, per il quale i criteri di valutazione prevedevano l’attribuzione di 0,300 punti,

- ovvero tra i titoli di carriera quale “*servizio svolto nel profilo a concorso presso enti privati convenzionati accreditati*” con l’attribuzione di 0,300 punti come previsto dai criteri di valutazione.

La corretta valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente avrebbe dovuto comportare l’attribuzione quantomeno di un punteggio complessivo per i titoli di 11,400 punti, se non di 20,400 punti, che sommati ai voti delle prove scritte e orali, avrebbe collocato la ricorrente tra i vincitori del concorso.

IV.2. Nullità e/o Illegittimità della valutazione dei titoli e dell’attribuzione dei relativi punteggi effettuata dalla Giada Progetti S.r.l. per incompetenza, difetto assoluto di attribuzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 18 l. n. 241/1990, 1, 2, 3, e 97 Costituzione, 1 e 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli, dei principi di legalità e attribuzione dei poteri, di buon andamento, uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, di parità di trattamento, di favor admissionis, del risultato, del merito, del legittimo affidamento, del soccorso istruttorio di trasparenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, erroneità e illogicità della motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

Anche le censure sollevate con il II motivo del ricorso introduttivo, integrate alla luce delle conferme e delle ulteriori doglianze e considerazioni che sono emerse in seguito al deposito dei documenti da parte dell’ASL del 25.10.202, si possono estendere agli atti qui impugnati.

Si insiste, dunque, per l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale in quanto **la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei relativi punteggi non è stata effettuata dalla Commissione, all’uopo nominata, bensì dalla Giada Progetti s.r.l.**, una società privata, di cui non è dato sapere a quale titolo abbia partecipato alla procedura e, soprattutto, abbia esercitato un potere esclusivo della pubblica amministrazione e particolarmente delicato quale quello della valutazione dei titoli e dell’attribuzione dei relativi punteggi.

Nel verbale della Commissione n. 56 del 3.6.2024, invero, è riportato che “*Il giorno 3 giugno dell’anno 2024 alle ore 14.00 circa presso la Sede Legale dell’ASL Roma 2 (...) Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti e del segretario, dichiara insediata la Commissione e dà inizio ai lavori*” e che “*La Commissione, riunitasi per la valutazione dei titoli, **prende atto delle schede di valutazione dei titoli inviate dalla ditta Giada Progetti srl** che allegate al presente atto ne formano parte integrante e dispone l’effettuazione di controlli a campione su quanto*

dichiarato dai candidati". Così come nel verbale della Commissione n. 58 del 31.7.2024 è riportato che *"La Commissione, riunitasi per la verifica delle domande di rettifica della valutazione titoli, prende atto che sono pervenute n. 179 domande di revisione titoli: al riguardo verificate dal sito GIADA le domande inviate da parte dei candidati che ne chiedono la rettifica, si dispone di non poter prendere in considerazione richieste di rettifica di domande che siano state erroneamente compilate dai candidati"*.

Orbene, è del tutto evidente come in questo modo **l'ASL e la Commissione abbiano abdicato alle proprie funzioni e si siano limitate a "prendere atto" delle valutazioni discrezionali eseguite da un soggetto privato**, dichiarando che le medesime fanno parte integrante del provvedimento, senza effettuare una propria autonoma valutazione sul possesso dei titoli da parte dei candidati. Tale operato è gravemente illegittimo e in contrasto con i principi e le disposizioni in rubrica, primo fra tutti il principio di legalità, attesa l'**incompetenza** e, a ben vedere, il **difetto assoluto di attribuzione della Giada Progetti s.r.l.** ad esercitare poteri e competenze di esclusiva prerogativa dell'amministrazione e, in particolare, della Commissione appositamente nominata per effettuare proprio tali valutazioni, con conseguente nullità e/o comunque annullabilità delle schede di valutazione titoli predisposte dalla Giada Progetti s.r.l. e di tutti gli atti dalla stessa predisposti (ivi compresi i moduli e la piattaforma per la presentazione delle domande di partecipazione), così come di quelli di cui la Commissione e/o l'ASL si è limitata ad una mera presa d'atto.

Peraltro, non è dato sapere sulla base di quali titoli o all'esito di quali procedure la Giada Progetti S.r.l. sia stata coinvolta nella presente procedura.

Inoltre, proprio l'aver delegato illegittimamente a un soggetto terzo e privato l'attività di valutazione dei titoli ha ingenerato i vizi sopra denunciati, mancando appunto l'esercizio dei poteri propri dell'Amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, preme altresì ribadire che **l'onere di soccorso istruttorio**, che l'ASL ha illegittimamente ed irragionevolmente violato, **si impone ancor più intensamente nel caso di procedure gestite in modalità telematica e da soggetti terzi privati, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande** (mediante form automatizzati e rigide piattaforme, illegittime nella misura in cui non consentono di chiarire e dimostrare appieno il possesso dei titoli dichiarati), **per la loro rigidità, rendono ben più difficile la percezione di un eventuale errore materiale o l'interpretazione letterale e sistematica ragionevole di quanto riportato nelle domande di partecipazione**. Invero, l'inserimento di dati in piattaforme informatiche, gestite, peraltro, da soggetti terzi privati di cui non è dato sapere o conoscere sulla base di quale titolo operino, moltiplica notevolmente le occasioni di errori materiali e refusi, come

del resto è facilmente desumibile dalla pluralità di rettifiche e relative graduatorie effettuate sino ad oggi da parte dell'ASL.

In tali evenienze, il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e maggiore favor, anche in ragione del principio, consolidato anche in giurisprudenza, per cui lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione (T.A.R. Lazio, III, 15.1.2019, n. 550). Sicché, non vi è dubbio che anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, affidato, peraltro, del tutto illegittimamente ad un soggetto terzo (Giada Servizi S.r.l), l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio e ad usare una maggiore comprensione in relazione ad eventuali errori che per la loro morfologia evidentemente dipendono dal mezzo informatico. È bene tenere a mente, infatti, che in caso di procedure svolte in forma telematica, le medesime debbono collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto al procedimento amministrativo, non essendo concepibile che, per la poca chiarezza, immediatezza o intellegibilità del sistema, sia ostacolato l'ordinario svolgimento dei rapporti tra privati e Amministrazione (T.A.R. Veneto, n. 192/2020).

Alla luce di quanto precede è evidente la violazione delle disposizioni e dei principi in rubrica da parte degli atti impugnati, che meritano di essere dichiarati nulli e/o annullati.

IV.3. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, 3 e 97 della Costituzione, 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, dei principi di buon andamento, uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, parità di trattamento, favor admissionis, del risultato, del merito, del legittimo affidamento e di trasparenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

Le censure articolate con il III motivo del ricorso introduttivo (di seguito riportate), integrate alla luce delle conferme e delle ulteriori doglianze e considerazioni che sono emerse in seguito al deposito dei documenti da parte dell'ASL del 25.10.2024, si estendono, per quanto occorrer possa, anche agli atti qui impugnati.

Si ribadisce l'illegittimità dell'intera procedura di valutazione dei titoli in quanto i criteri di valutazione dei titoli sono stati pubblicati sul sito dell'ASL alla pagina relativa al concorso solo successivamente alla valutazione degli stessi, peraltro riportandone un estratto contenente solo le pagine 3 e 4 di una presunta determina di data e contenuto non conosciuti. Non risulta, inoltre, alcuna pubblicazione del verbale di approvazione di tali criteri da parte della Commissione. Si è

dedotto, quindi, che tali criteri siano stati definiti dopo l'espletamento della prova scritta, avvenuta a novembre 2023, in violazione di quanto previsto dal Bando del Concorso secondo cui "la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è effettuata prima dell'espletamento della prova scritta" e dall'art. 11 del d.P.R. 220/2001. Inoltre, visto il verbale della Commissione n. 56 datato 3.6.2024, in cui quest'ultima prende atto delle schede di valutazione dei titoli inviate dalla Giada Progetti s.r.l., risulta che la valutazione dei titoli non ha preceduto (come invece previsto dal Bando di Concorso e dal d.P.R. 220/2001) la correzione degli elaborati della prova scritta, già avvenuta alla data del 3.6.2024.

*

V. Illegittimità di tutti gli atti impugnati.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 l. n. 241/1990, 3 e 97 della Costituzione, 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, degli artt. 8 e 12 del D.P.R. n. 487/1994, dei principi di predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli, anche rispetto alla conoscenza dei nominativi dei candidati, di buon andamento, uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, parità di trattamento, favor admissionis, del risultato, del merito, del legittimo affidamento, di trasparenza e correttezza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento. travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

Fermo restando quanto sopra, preme altresì denunciare i seguenti vizi, emersi in seguito al deposito dei documenti effettuato dall'ASL il 25.10.2024, che inficiano tutti gli atti impugnati (sia con il ricorso che con i presenti motivi aggiunti).

Alla luce di quanto finora esposto e dall'esame della documentazione depositata dall'ASL Roma 2 il 25.10.2024, infatti, è emersa l'illegittimità dell'intera procedura concorsuale atteso che la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei relativi punteggi sono state effettuate dalla Giada Progetti, in maniera automatica, subito dopo la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei candidati e, quindi, ben prima che la Commissione stabilisse i criteri di valutazione dei titoli, dichiaratamente avvenuta con il verbale n. 1 del 27.9.2023 di insediamento della Commissione.

Infatti, nella Relazione di servizio depositata in giudizio il 25.10.2024, l'ASL ha confessato che le schede di valutazione dei titoli dei candidati sono state prodotte automaticamente dal sistema già al momento della compilazione della domanda da parte dei candidati, ben prima della seduta del 27.9.2023 di fissazione dei criteri per la valutazione dei titoli. L'Amministrazione, nella predetta Relazione, afferma testualmente quanto segue: "Quanto alla valutazione dei titoli si precisa che la procedura telematica fa sì che nel momento in cui il

candidato compila la domanda, inserendo tutti i dati necessari (ad esempio servizio dipendente prestato dal ...al... presso l'Azienda x, qualifica infermiere, 36f/sett, ecc), **in automatico il sistema produce la scheda di valutazione (vedi allegato 2)**, ovviamente sulla scorta dei parametri forniti dall'amministrazione e definiti ai sensi del DPR 220/01. Possiamo quindi affermare che le schede di valutazione sono prodotte al sistema sulla base dei dati inseriti dal candidato" (pag. 3).

Ebbene, se così stanno le cose, è evidente l'illegittimità dell'intera procedura, in quanto l'attribuzione del punteggio per i titoli è avvenuta **prima** della predeterminazione dei criteri di valutazione dei medesimi ad opera della Commissione, avvenuta in sede di primo insediamento il 27.9.2023. Sulla base di quali criteri sono state, dunque, formate le schede di valutazione? Quali sarebbero i citati "parametri forniti dall'amministrazione e definiti ai sensi del DPR 220/01" e chi li avrebbe stabiliti, visto che nella Commissione all'uopo deputata dichiara di averli individuati solo successivamente il 27.9.2023? Quello che è certo è che i criteri sulla base dei quali sono state elaborate le schede di valutazione dei titoli non potevano essere quelli stabiliti solo successivamente dalla Commissione. Con la conseguenza che all'evidenza le schede sono state elaborate sulla base di criteri determinati arbitrariamente e illegittimamente dalla società che gestiva la piattaforma telematica, dunque da un soggetto privato, terzo ed estraneo alla procedura, in maniera palesemente illegittima.

In particolare, questa la sequenza dei fatti:

- compilazione della domanda di partecipazione da parte della Biciusca: **17.1.2023**;
- produzione della scheda di valutazione dei titoli in automatico da parte del sistema (nel momento in cui la ricorrente ha compilato la domanda): **17.1.2023**;
- predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli presentati dai candidati con il verbale n.1 di insediamento: **27.9.2023**
- presa d'atto della scheda di valutazione dei titoli inviate dalla ditta Giada Progetti srl da parte della Commissione (con verbale n. 56 di valutazione titoli): **3.6.2024**.

Da quanto sopra risulta chiaramente che l'**elaborazione** della scheda di valutazione dei titoli della Biciusca è avvenuta **il 17.1.2023**), **prima** dell'elaborazione e predeterminazione dei criteri per la valutazione dei titoli da parte della Commissione, avvenuta il **27.9.2023**, andando palesemente a contraddire l'asserzione dell'Amministrazione secondo cui l'elaborazione delle schede dei candidati sarebbe avvenuta in base ai criteri di valutazione predeterminati dalla stessa Commissione.

È evidente la violazione del principio della predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli rispetto alla valutazione degli stessi. Tale principio costituisce un principio generale

dell'ordinamento, in materia di concorsi pubblici, ed un presidio volto a garantire la trasparenza e l'imparzialità, al fine di consentire di verificare *ex post* la correttezza e la congruità delle operazioni valutative e dell'iter logico/operativo sotteso. Tutti principi, questi, violati nella procedura *de qua*.

Il principio della predeterminazione dei criteri di valutazione è inderogabile in *subiecta materia* ed è sancito, oltre che nel Bando, anche nell'art. 12 del DPR 487/1994, secondo cui “*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.*”, nell'art. 8 “*Concorso per titoli ed esami*” del medesimo DPR, che al co. 1 afferma “*Nei concorsi per titoli ed esami, nei casi di assunzione per determinati profili, la valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali, a condizione della previa determinazione dei criteri di valutazione*”, e nell'art. 11 del DPR 220/2001.

La *ratio* sottesa a tale principio, come noto, è quella di garantire la *par condicio* dei concorrenti e la trasparenza delle procedure concorsuali.

Ma vi è di più! Fermi restando i vizi sopra denunciati (valutazione dei titoli da parte di un soggetto diverso dalla Commissione e attribuzione dei punteggi prima che la Commissione predeterminasse i criteri per l'attribuzione degli stessi), si denuncia, altresì, che la Commissione ha illegittimamente stabilito i criteri dopo aver già conosciuto i nominativi di tutti i candidati al concorso, in palese violazione del principio per cui i criteri andrebbero stabiliti dalla Commissione prima di conoscere l'identità dei concorrenti, al fine di evitare (anche solo il sospetto) di aver tarato i criteri di valutazione in base ai curricula dei partecipanti.

La riprova di tale illegittima condotta è anch'essa nel verbale n. 1 del 27.9.2024 di insediamento della Commissione (depositato il 25.10.2024), nel quale è riportato testualmente, prima, che “*presa visione dei nominativi dei candidati (tutti) la Commissione e il Segretario confermano la dichiarazione di insussistenza di incompatibilità con tutti i concorrenti ammessi e non ammessi*” (pag. 2) e poi che la Commissione elabora i criteri di valutazione (pag. 3).

Anche sotto tale aspetto è evidente la violazione dell'art. 12 del D.P.R. 487/1994, sotto il profilo della mancanza di trasparenza e di imparzialità delle operazioni concorsuali, nella parte in cui dal testo del verbale di insediamento del 27.9.2023 è emerso che la Commissione esaminatrice ha, in prima battuta, preso conoscenza dei nominativi dei candidati e, solo successivamente, stabilito i criteri di valutazione dei titoli, nonché di valutazione delle ulteriori prove. Come noto, infatti, nei concorsi pubblici la determinazione dei criteri di valutazione dei titoli deve essere effettuata nella prima seduta della commissione esaminatrice, prima dell'esame delle domande e della conoscenza dei nominativi dei candidati, al fine di garantire la regolarità del procedimento

valutativo e di evitare che la cognizione preventiva dei titoli, e/o dei nominativi dei candidati possa determinare criteri non obiettivi.

L'inosservanza di tale regola procedimentale costituisce un evidente vizio, anche per eccesso del potere e sviamento, particolarmente grave, tale da inficiare la legittimità dell'intera procedura concorsuale. La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli costituisce un momento essenziale e decisivo per la legittimità dell'intera procedura, poiché funzionale a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'intero operato e del giudizio della Commissione (*ex multis*, TAR Sicilia, Catania, n. 1641 del 30.7.2018). La *ratio* sottesa al più volte citato art. 12 del DPR 487/1994, qui evidentemente violato, è quella di garantire l'imparziale svolgimento ed il buon andamento della procedura concorsuale, in ossequio ai principi di cui all'art. 97 Cost., imponendosi, di conseguenza, la determinazione e verbalizzazione dei criteri di valutazione in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che gli stessi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, rispettivamente, in danno o a vantaggio di altri (*cf. ex multis* Cons. St. n. 2334 del 17.5.2017; n. 3976 del 27.9.2016, n. 1411 del 19.3.2015, n. 495/2019). Trattandosi, peraltro, di una regola procedimentale finalizzata alla tutela di inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua violazione non costituisce una irregolarità meramente formale, bensì un vizio che incide sulla legittimità dell'intero procedimento concorsuale. L'operato della Commissione esaminatrice, nel caso di specie, ha ingenerato una irragionevole disparità di trattamento, priva di qualsiasi valida giustificazione e al di fuori della stessa *ratio* che la disciplina intende perseguire.

Ne consegue la palese illegittimità dell'intera procedura e di tutti gli atti impugnati sia con il ricorso introduttivo che con il presente ricorso per motivi aggiunti.

*

VI. Illegittimità di tutti gli atti impugnati.

Nullità e/o Illegittimità della procedura concorsuale effettuata dalla Giada Progetti S.r.l. e dalla ditta SCANSHARE S.r.l. per incompetenza, difetto assoluto di attribuzione. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6 e 18 l. n. 241/1990, 1, 2, 3, e 97 Costituzione, 1 e 11 D.P.R. n. 220/2001, del Bando di concorso, dei criteri di valutazione dei titoli, dei principi di legalità e attribuzione dei poteri, di buon andamento, uguaglianza, non discriminazione, imparzialità, proporzionalità e ragionevolezza, di parità di trattamento, di favor admissionis, del risultato, del merito, del legittimo affidamento, del soccorso istruttorio di trasparenza. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, illogicità, disparità di trattamento, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, erroneità e illogicità della motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta.

Fermo restando quanto sopra, siamo costretti a denunciare un ulteriore vizio della procedura, anch'esso emerso a seguito del deposito dei documenti del 25.10.2024

Sempre nel verbale di insediamento della Commissione del 27.9.2023, viene dato atto che *“La Commissione prende atto della determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SCANSHARE S.r.l. il servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL Roma 2”*.

Ciò conferma l'illegittimità e/o la nullità dell'intera procedura concorsuale per le stesse motivazioni già dedotte con riferimento alla Giada Progetti S.r.l.

Difatti, nel verbale si dà atto, del tutto sorprendentemente ed incomprensibilmente, del fatto che un'altra società privata, soggetto terzo alla procedura, avrebbe prestato attività di *“supporto alle attività concorsuali”*, senza tuttavia spiegare quali siano tali attività, né quali siano state le procedure mediante le quali è stato affidato tale incarico.

Anche la SCANSHARE S.r.l., come la Giada Progetti S.r.l., è una società privata, di cui non è dato sapere a quale titolo abbia partecipato alla procedura e, soprattutto, abbia esercitato un potere esclusivo della pubblica amministrazione e particolarmente delicato quale quello del concorso *de quo*.

È del tutto evidente come anche in questo modo l'ASL e la Commissione abbiano **abdicato alle proprie funzioni e si siano limitate a “prendere atto” e di avvalersi del supporto delle valutazioni discrezionali eseguite da soggetti privati**, senza effettuare una propria autonoma valutazione sul possesso dei titoli da parte dei candidati ed esercitare le attività dovute. Tale operato è gravemente illegittimo e in contrasto con i principi e le disposizioni in rubrica, primo fra tutti il principio di legalità, attesa l'**incompetenza** e, a ben vedere, il **difetto assoluto di attribuzione anche della SCANSHARE s.r.l.** ad esercitare poteri e competenze di esclusiva prerogativa dell'amministrazione e, in particolare, della Commissione appositamente nominata per effettuare le dovute valutazioni, con conseguente nullità e/o comunque annullabilità di tutti gli atti eventualmente predisposti dalla medesima società (ivi compresi i moduli e la piattaforma per la presentazione delle domande di partecipazione), così come di quelli di cui la Commissione e/o l'ASL si è limitata ad una mera presa d'atto.

Peraltro, non è dato sapere sulla base di quali titoli o all'esito di quali procedure la SCANSHARE S.r.l. sia stata coinvolta nella presente procedura. Nel verbale n. 1 si fa riferimento alla determina dirigenziale n. 418 del 14.2.2022, al momento non conosciuta nei suoi contenuti, che tuttavia è antecedente alla deliberazione di indizione del Concorso, risalente al 21.7.2022.

Inoltre, proprio l'aver delegato illegittimamente a un soggetto terzo e privato le attività concorsuali ha ingenerato i vizi sopra denunciati, mancando appunto l'esercizio dei poteri propri dell'Amministrazione.

Anche alla luce di quanto sopra, nonché in ragione dei vizi denunciati con il motivo *sub V*, preme ribadire che **l'onere di soccorso istruttorio**, che l'ASL ha violato, **si impone ancor più intensamente nel caso di procedure gestite in modalità telematica e da soggetti terzi privati, atteso che le particolari modalità di compilazione delle domande** (mediante form automatizzati e rigide piattaforme, illegittime nella misura in cui non consentono di chiarire e dimostrare appieno il possesso dei titoli dichiarati), **per la loro rigidità, rendono ben più difficile la percezione di un eventuale errore materiale o l'interpretazione letterale e sistematica ragionevole di quanto riportato nelle domande di partecipazione**. Invero, l'inserimento di dati in piattaforme informatiche, gestite, peraltro, da soggetti terzi privati di cui non è dato sapere o conoscere sulla base di quale titolo operino, moltiplica notevolmente le occasioni di errori materiali e refusi, come del resto è facilmente desumibile dalla pluralità di rettifiche e relative graduatorie effettuate sino ad oggi da parte dell'ASL.

In tali evenienze, il soccorso istruttorio deve quindi essere considerato con maggiore attenzione e maggiore *favor*, anche in ragione del principio, consolidato anche in giurisprudenza, per cui lo strumento informatico non deve mai rappresentare un ostacolo nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione, moltiplicando le occasioni di incomprensione, ma deve assolvere una funzione servente volta all'opposto fine di rendere più efficienti i procedimenti amministrativi e a facilitare il dialogo tra privato e amministrazione (T.A.R. Lazio, III, 15.1.2019, n. 550). Sicché, non vi è dubbio che anche nei procedimenti gestiti con modalità telematiche, affidato, peraltro, del tutto illegittimamente ad un soggetto terzo (Giada Servizi S.r.l e SCANSHARE S.r.l.), l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio e ad usare una maggiore comprensione in relazione ad eventuali errori che per la loro morfologia evidentemente dipendono dal mezzo informatico. È bene tenere a mente, infatti, che in caso di procedure svolte in forma telematica, le medesime debbono collocarsi in una **posizione necessariamente servente** rispetto al procedimento amministrativo, non essendo concepibile che, per la poca chiarezza, immediatezza o intellegibilità del sistema, sia ostacolato l'ordinario svolgimento dei rapporti tra privati e Amministrazione (T.A.R. Veneto, n. 192/2020).

*

Istanza istruttoria

Ferma restando l'istanza istruttoria già formulata con il ricorso introduttivo, preme in questa sede chiedere, *ex artt. 64 e ss. c.p.a. e/o ex art. 46, co. 2 c.p.a.*, a codesto on. Tribunale di voler

disporre e condannare l'ASL Roma 2 al deposito in giudizio della determina dirigenziale n. 418 del 14/02/2022 con la quale si è provveduto ad affidare alla ditta SCANSHARE S.r.l. il servizio di supporto alle attività concorsuali della ASL Roma 2, nonché di tutti gli atti e i documenti relativi alla procedura con cui è stato affidato l'incarico di supporto alle attività concorsuali alla società SCANSHARE S.r.l.

*

Istanza per l'ammissione alla notifica del ricorso per pubblici proclami.

Alla luce dei motivi di ricorso proposti, stante l'elevato numero dei potenziali controinteressati e l'oggettiva difficoltà nel procedere alla notificazione del ricorso nei modi ordinari, vista l'ordinanza di Codesta Ecc.ma Sezione n. 4890/2024 con cui è stata già disposta l'integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo, si domanda fin d'ora di voler ammettere l'odierna ricorrente a procedere alla notifica per pubblici proclami anche dei presenti motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 150, 3° c., c.p.c., espressamente richiamato dal combinato disposto dell'art. 41, 4° c., e dell'art. 39, 2° c., c.p.a.

*

P.Q.M.

Si chiede che codesto on. Tribunale Amministrativo per il Lazio, disattesa ogni contraria deduzione e istanza, voglia accogliere il ricorso introduttivo e i presenti motivi aggiunti, unitamente alle domande in essi formulate. Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese e onorari di lite.

Ai sensi del d.P.R. 115/02, si dichiara che il presente atto è esente dal contributo unificato in quanto avente ad oggetto atti in gran parte già impugnati e in ogni caso in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con i provvedimenti originariamente impugnati (anche sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di Cassazione, n. 25407, 25.8.2022, in applicazione dei principi già enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sent. 6.10.2012, n. 61, causa C-61/14).

Si allegano i documenti di cui in narrativa come da separato indice.

Roma, 23 dicembre 2024

Avv. Francesco Pignatiello